

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori TAGLIAMONTE, ZECCHINO, ANDREATTA, ORLANDO, DE VITO, FONTANA Alessandro, BERNARDI, COVIELLO, GIACOVAZZO, ROSATI, VENTRE, AZZARÀ, SALERNO e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1988

Indizione di un *referendum* per l'unione politica degli Stati membri della Comunità europea e per l'assunzione dei poteri costituenti da parte del Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI. - Le elezioni europee del 1989 e l'impegno a completare la realizzazione del mercato comune entro il 31 dicembre 1992 concorrono a rendere irrinunciabile e ancor più urgente l'istituzione dell'unione politica degli Stati membri della Comunità.

L'Atto unico europeo, entrato in vigore nel luglio 1987, se ha segnato una svolta decisiva sul piano dell'integrazione economica e se ha tentato di dare qualche risposta incoraggiante sul piano della cooperazione politica, certamente non può dirsi che abbia attribuito al Parlamento europeo poteri legislativi adeguati.

Nonostante alcuni riconoscimenti di carattere procedurale che lo associano, in qualche modo, al processo decisionale, il Parlamento europeo continua ad esercitare un ruolo sostanzialmente consultivo.

È convinzione dei proponenti che i poteri e le funzioni assegnati al Parlamento europeo, ai sensi dei trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Atto unico, non corrispondono alle attese dei cittadini dei dodici Stati membri che lo eleggono a suffragio universale.

Lo stesso Parlamento europeo, interpretando i sentimenti e le volontà degli elettori, aveva approvato, il 14 ottobre 1984, un progetto di trattato dell'Unione europea. Ma di quel testo la Comunità non ha potuto giovare. Gli Stati membri trovarono l'accordo con le decisioni del Consiglio del Lussemburgo sull'Atto unico.

D'altra parte, l'approccio comunitario all'integrazione europea affida agli Stati membri e, per essi, ai rispettivi Governi il potere di adottare gli atti normativi per l'applicazione

dei trattati istitutivi e delle successive modificazioni ed integrazioni. Dopo tanti anni di speranze andate deluse e di tentativi infruttuosi, occorre prendere coscienza dell'enorme difficoltà, per non dire della impossibilità, di raggiungere l'unione politica utilizzando i meccanismi decisionali di quei trattati.

È venuto il momento di verificare se ed in quale misura i cittadini siano pronti ad investire i loro rappresentanti nel Parlamento europeo del potere di legiferare, al di là dei limiti fissati nella vigente normativa comunitaria e al di là della interpretazione sino ad oggi data dai rappresentanti degli Stati membri, nel quadro istituzionale della Comunità, alla tutela ed al perseguimento dei loro interessi di sviluppo, di progresso e di pace.

Tale verifica può essere effettuata mediante *referendum*, quale sollecitato dall'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 1° ottobre 1986. Con quell'ordine del giorno il Senato impegnava il Governo «a sostenere l'azione del Parlamento europeo volta ad accelerare il processo di unificazione europea, con un esplicito mandato costituente da affidare al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989, ricorrendo eventualmente anche ad un *referendum* di indirizzo dei cittadini degli Stati membri».

I proponenti ritengono che il suddetto *referendum* possa aver luogo contemporaneamente alle elezioni europee del 1989.

L'ideale sarebbe che il *referendum* avesse luogo contemporaneamente nei dodici Paesi, così come auspicato nel citato ordine del giorno e come il Senato sperava che potesse accadere. Evidentemente, i due anni intercorsi non sono stati sufficienti perchè l'iniziativa maturasse anche negli altri Stati.

Nessuno si illude che i risultati del *referendum* celebrato in un solo Paese - per quanto ampiamente positivi possano dimostrarsi - siano sufficienti ad accelerare l'unificazione

politica dell'Europa. Essi, tuttavia, costituiranno un *test* ed un esempio. Un *test* sugli orientamenti e sulle reali volontà delle nostre popolazioni; un esempio per i cittadini degli altri Stati.

Il disegno di legge che si presenta - e che viene ad affiancarsi a quelli presentati da altri colleghi, oltre che a quelli di iniziativa di vari Consigli regionali - si fonda sulla convinzione che a determinare la svolta politica dell'integrazione comunitaria non può essere che la volontà popolare.

Se la risposta al *referendum* sarà affermativa, non solo si stimolerà ulteriormente e si rafforzerà l'iniziativa del nostro Governo, ma si offrirà agli altri popoli europei un esempio da imitare. Senza contare il contributo di concretezza e di impegno ideale che la contestualità del *referendum* assicurerà alla campagna elettorale per il Parlamento europeo.

* * *

All'articolo 1 il disegno di legge stabilisce che il *referendum* ha luogo alla stessa data delle elezioni del 1989 dei rappresentanti al Parlamento europeo e che hanno diritto al voto i cittadini che alla data del *referendum* abbiano compiuto i diciotto anni di età.

All'articolo 2 si fissano i quesiti da sottoporre al *referendum*.

L'articolo 3 attribuisce all'esito positivo del *referendum* valore di riconoscimento dei poteri costituenti al Parlamento europeo ed impegna il Governo a compiere gli atti necessari perchè l'esito positivo del *referendum* possa avere un seguito negli altri Stati membri.

Con l'articolo 4 si estendono alla campagna per il *referendum* le norme relative alla campagna elettorale per il Parlamento europeo.

Con gli articoli 5 e 6 si dettano norme di procedura.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un *referendum* per il giorno delle prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto i quesiti indicati nell'articolo 2.

2. Hanno diritto di voto tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 2.

1. I quesiti da sottoporre al *referendum* sono i seguenti:

a) «Siete voi favorevoli all'unione politica degli Stati membri nella Comunità europea?»;

b) «Siete voi favorevoli all'assunzione di poteri costituenti da parte del Parlamento europeo?».

2. L'elettore vota tracciando sulla scheda, negli appositi spazi, per ciascun quesito, un segno sulla risposta affermativa o su quella negativa.

Art. 3.

1. Il risultato positivo del *referendum* costituisce riconoscimento all'esercizio dei poteri costituenti da parte del Parlamento europeo.

2. Il Governo comunica il risultato positivo del *referendum* agli altri Stati membri della Comunità europea ed attua ogni opportuna iniziativa perchè ciascuno di essi adotti, secondo il rispettivo ordinamento, i provvedimenti che assegnino poteri costituenti al Parlamento europeo.

Art. 4.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge

costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130, nonchè nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano tra i loro fini la formazione dell'unità europea ed il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1988.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione dei quesiti referendari, entro i termini stabiliti per la elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Art. 5.

1. L'Ufficio centrale per il *referendum* compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri dei voti riportati da ciascuno dei quesiti proposti.

Art. 6.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge costituzionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 25 maggio 1970, n. 352.